



Città di Catanzaro

REGOLAMENTO

DELLE

CONSULTE

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

Approvato con Deliberazione

del C.C. n. 71 del 07 NOV. 2011

ART. 1 ISTITUZIONE

ART. 2 COMPOSIZIONE

ART. 3 NOMINA E DURATA

ART. 4 POTERI DELLA CONSULTA

ART. 5 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 6 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 7 SEDE

ART. 8 NORME TRANSITORIE E FINALITA'

ART. 1 ISTITUZIONE

In osservanza allo **STATUTO COMUNALE DI CATANZARO** Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 14.7.2000, rettificato con deliberazione n. 102 del 13.12.2000, modificato con deliberazione n. 9 del 26.03.2002.

In ottemperanza al **TITOLO I “ Principi fondamentali “ CAPO I “ Finalità, elementi distintivi “ all’ Articolo 1 “ Finalità generali “**

1. Il comune di Catanzaro, capoluogo della Regione Calabria, Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, promuove il progresso civile, sociale culturale ed economico della comunità, coordinandolo con quello della intera realtà calabrese al fine di concorrere con una visione unitaria regionale al rinnovamento democratico della società e dello Stato.

2. Il Comune rappresenta la comunità e ne favorisce in ogni modo la integrazione in un modello unitario di sviluppo economico, culturale, civile e democratico garantendo il diritto a ciascuna componente a mantenere la propria specificità nel rispetto dei programmi di integrazione della città nella dimensione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria uniformandosi alla Carta Europea dell'autonomia locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà e di partecipazione, opera per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e per consolidare ideali e vocazioni di integrazione fra la popolazione

In riferimento :

al **TITOLO II “ Istituti di partecipazione e controllo democratico ”CAPO I “ Disposizioni generali, diritto d'informazione, pubblicità degli atti, istituti di partecipazione e controllo democratico “ ;**

all' **Articolo 6 “ Disposizioni generali “** ai comma : **1.** Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.



Allò scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione locale il **Comune di Catanzaro** istituisce le **Consulte Comunali** in base agli ambiti di applicazione, al riguardo sono istituite le seguenti Consulte Comunali:

- 1. sicurezza, legalità, volontariato e prevenzione sociale.**
- 2. programmazione sviluppo urbanistico, assetto e gestione del territorio.**
- 3. industria, commercio e artigianato e sviluppo tecnico scientifico.**
- 4. ecologia, ambiente e qualità della vita della persona e della famiglia.**
- 5. servizi socio sanitari, politiche abitative, tossicodipendenze, handicap.**
- 6. istruzione, cultura, formazione professionale, studenti universitari.**
- 7. sport, tempo libero e problematiche giovanili.**
- 8. problematiche dell'immigrazione ed integrazione sociale.**

Le Consulte sono finalizzate a rappresentare le Associazioni, il volontariato, le categorie professionali, le organizzazioni sindacali, singoli cittadini, Enti ed Istituzioni varie per integrare ed arricchire le proposte degli Organi Comunali.



ART. 2

COMPOSIZIONE

Le Consulte sono formate da Amministratori Comunali, da rappresentanti di Associazioni, da rappresentanti di Enti Istituzionali, da rappresentanti di volontariato, di categorie professionali, di organizzazioni sindacali, da singoli cittadini, Enti ed Istituzioni varie.

Le Consulte sono complessivamente 8 (otto) e sono composte fino ad un massimo di 15 componenti ognuna.

Partecipano di diritto:

- a) Sindaco o suo Assessore delegato;
- b) Il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia;
- d) I Capigruppo;
- e) Il Presidente del Consiglio Comunale

ART. 3

NOMINA E DURATA

Le Consulte sono nominate dal Consiglio Comunale, e restano in carica per uguale periodo di tempo del Consiglio stesso.


In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale esse cessano le funzioni.

In caso di dimissioni o morte di uno o più componenti, il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile .

Esse decadono dalle proprie funzioni qualora si dimetta la maggioranza dei componenti; in tal caso il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza e procede alla nomina della nuova Consulta .

ART. 4

POTERI DELLA CONSULTA



Le Consulte nelle materie di competenza , esprimono auspici, suggerimenti, proposte, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione locale del **Comune di Catanzaro; in funzione** dell'integrazione alla partecipazione popolare attraverso l'incentivazione delle forme del diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 5

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Sindaco o suo delegato, o il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, convoca e presiede la prima riunione di ogni consulta che a sua volta elegge il proprio Presidente tra i membri .

Ciascuna Consulta si riunisce ogni qualvolta si presenti la necessità di formulare ed esprimere le proprie proposte in merito all'attività amministrativa svolta dall'Amministrazione Comunale riguardante specifici settori.

Le convocazioni delle Consulte competono al Presidente. La riunione è valida se interviene la maggioranza dei membri che compongono la Consulta.

La Consulta esprime proposte non vincolanti. La Consulta può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti effettivi e con apposito argomento all'ordine del giorno; e la convocazione dovrà avvenire, a cura del Presidente, entro venti giorni dalla data di protocollazione della richiesta.

In ogni seduta è compilato un verbale a cura di un membro delegato dal Presidente.

Più Consulte possono riunirsi tra loro quando debbono trattare argomenti di comune interesse.

ART. 6 FUNZIONI DEL PRESIDENTE



Il Presidente di ciascuna Consulta:

- a) convoca e presiede la Consulta;
- b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) rappresenta la Consulta.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano anagraficamente.

ART. 7 SEDE

Le Consulte si riuniscono in locali all'uopo destinati dall'Amministrazione Comunale alle Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 8
NORME TRANSITORIE E FINALI

Ogni Consulta, regolarmente costituita, avrà la facoltà di stabilire proprie norme di funzionamento nei limiti dettati dal presente regolamento che costituirà comunque il punto di riferimento inderogabile di ogni determinazione che le rispettive Consulte dovessero adottare. Dette norme di funzionamento dovranno essere sottoposte e ratificate dalla Commissione Comunale.

